Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 1° marzo 1926** — **Numero 49**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *G Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo *A Pellegrini* Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L Cappelli.* — Bolzano: *L Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti · *F Piccirilli* — Como: *C Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G Dolcetti* — Foggia: *G Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R Majolo e Figlio.* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D Viannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia · *Simonelli* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G Marin* — Salerno · *P Schiavone.* — Sassari · *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignasio.* — Torino: *F Casanova e C* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste · *L Cappelli* — Friuli *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla* — Zara · *E de Schönfeld* — Tripoli · *Libreria Fichera* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana* · Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 549.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1926, n. 273.
Uso delle decorazioni per il personale militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le disposizioni vigenti per l'uso delle decorazioni e dei nastrini relativi, per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè per gli ufficiali della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Per valorizzare nella giusta misura i servizi prestati in guerra e tutte le attività di ordine strettamente militare, e per conferire agli ufficiali una maggiore austerità e severità di aspetto;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In servizio ed in tutte le funzioni militari gli ufficiali di qualsiasi grado, corpo ed arma, debbono fare uso soltanto delle decorazioni sottoindicate o dei relativi nastrini:

1° Ordine Supremo della SS. Annunziata;

2° Decorazione dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

3° Decorazione dell'Ordine Militare di Savoia;

4° Decorazione dell'Ordine Civile di Savoia;

5° Medaglia d'oro e d'argento al valor militare;

6° Medaglia d'oro e d'argento al valor civile;

7° Medaglia sarda di Crimea;

8° Medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;

9° Medaglia dei Mille;

10° Medaglia commemorativa per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

11° Decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;

12° Medaglia di bronzo al valor militare;

13° Medaglia di bronzo al valor di marina;

14° Medaglia di bronzo al valor civile;

15° Medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;

16° Medaglia commemorativa delle campagne nell'Estremo Oriente;

17° Medaglia commemorativa della guerra Italo-Turca;

18° Ordine Coloniale della Stella d'Italia;

19° Croce al merito di guerra;

20° Medaglia commemorativa della guerra 1915-18 per il compimento dell'unità d'Italia;

21° Croce di guerra al valor militare;

22° Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra 1915-18.

Art. 2.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nelle condizioni previste dall'art. 1, possono fare uso anche:

1° della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume;

2° della medaglia commemorativa della marcia su Roma.

Art. 3.

E' consentito l'uso della medaglia di benemerenza veterani e reduci delle campagne nazionali e coloniali soltanto nelle sole occasioni in cui l'ufficiale sia chiamato a compiere il suo turno di guardia di onore alle tombe Reali al Pantheon.

Art. 4.

In speciali circostanze, quando si renda onore a persone od a fatti di una determinata nazione straniera potranno le autorità militari prescrivere che sia, in via temporanea e transitoria, fatto uso delle decorazioni di quella determinata nazione.

Art. 5.

L'ufficiale che possiede diverse onorificenze cavalleresche dello stesso ordine equestre deve portare solamente quella del grado più elevato, e, qualora sia insignito di più commende di diversi ordini da portarsi al collo, deve applicarne una sola, e cioè la più importante.

Art. 6.

Quanto è prescritto dagli articoli precedenti per gli ufficiali, si intende esteso anche a tutti gli altri militari di qualsiasi grado.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che entrerà in vigore dal 1° marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 203. — COOP.

Numero di pubblicazione 550.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 275.

Prelevamento di somme dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione occorrenti per la liquidazione in via transattiva delle istanze per danni pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, in quanto dispone il versamento al Tesoro dello Stato del prodotto della liquidazione dei beni, diritti, ed interessi contemplati in detto decreto, nonchè l'apertura di un conto corrente a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione per l'adempimento delle disposizioni degli articoli 296 del Trattato di Versaglia e 248 del Trattato di San Germano;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che approva e che rende esecutorio l'Accordo italo-austriaco in data 13 dicembre 1924 per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme occorrenti per le tacitazioni contemplate nell'art. 1 dello Accordo italo-austriaco 13 dicembre 1924, approvato e reso esecutorio con R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, saranno prelevate entro il limite dello ammontare complessivo di L. 3,300,000 dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione a norma dell'articolo 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 2.

L'assegnazione delle somme ai singoli reclamanti è stabilita in modo insindacabile da una Commissione presieduta dall'agente del Governo italiano presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e composta ad eccezione del presidente di tutti i membri della Commissione nominata in base al R. decreto 1° maggio 1925, per la esecuzione dell'Accordo italo-germanico, approvato con R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368.

Art. 3.

Per il pagamento delle somme assegnate si applicheranno le norme di cui all'art. 3 R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3045.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 205. — COOP.

Numero di pubblicazione 551.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 274.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Venezia, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute del 6 aprile e 28 settembre 1925;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Venezia, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute del 6 aprile e 26 settembre 1925, in sostituzione del regolamento approvato con Nostro decreto 22 dicembre 1912, n. 1391.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 204. — COOP.

Numero di pubblicazione 552.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 276.

Contributo del Ministero dell'economia nazionale a favore dell'Istituto nazionale d'insegnamento professionale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1966, concernente il riordinamento del Regio istituto nazionale d'insegnamento professionale di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 393, con il quale in applicazione del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, il contributo annuo del Ministero dell'economia nazionale a favore del Regio istituto predetto è fissato in L. 1,104,657.

Visto il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1883, concernente il passaggio di fondi dal bilancio del Ministero dell'economia nazionale al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Tenuto conto che le L. 21,800 passate dal capitolo 148 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale al capitolo 95 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione erano comprese nel contributo ordinario dell'Istituto nazionale d'insegnamento professionale di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo annuo del Ministero dell'economia nazionale a favore del Regio istituto nazionale d'insegnamento professionale in Roma è fissato in L. 1,082,857.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 207. — COOP.

Numero di pubblicazione 553.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1926, n. 277.

Autorizzazione al comune di Moschiena a trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione Val Santa Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione 11 luglio 1925, con cui il Commissario prefettizio del comune di Moschiena propone il trasferimento degli uffici municipali dall'attuale capoluogo alla frazione Val Santa Marina;

Vista la deliberazione 25 settembre 1925 del Commissario straordinario per l'amministrazione provinciale del Carnaro, con cui si esprime parere favorevole al proposto trasferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza 13 gennaio 1926, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riprodotte;

Visti la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Moschiena è autorizzato a trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione Val Santa Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 208. — COOP.

Numero di pubblicazione 554.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 278.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, riguardante il trattamento speciale per gli ufficiali della Regia marina esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 15 luglio 1923, n. 1779, che estende agli ufficiali della Regia marina il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni sugli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, contenente l'interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, per gli ufficiali in P. A. S. del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, contenente provvedimenti economici a favore degli ufficiali in P. A. S., esonerati ed in congedo provvisorio;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, recante disposizione per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, recante nuove disposizioni per gli ufficiali del Regio esercito esonerati con provvedimenti di autorità durante la guerra;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, che stabilisce uno speciale trattamento per gli ufficiali della Regia marina esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra estendendo ad essi le disposizioni del precitato R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al collocamento in posizione ausiliaria ordinaria previsto dall'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina con il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1939, non è di ostacolo la circostanza che l'ufficiale, all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente od in seguito, sia già stato collocato nella detta posizione.

Quelli degli ufficiali della Regia marina di cui all'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1939, che trovinsi ancora in posizione ausiliaria saranno confermati nella medesima posizione con decreto del Ministro per la marina per gli effetti del trattamento di cui al R. decreto suddetto.

La conferma sarà disposta col grado e con l'anzianità da essi posseduta alla data del 1° aprile 1925; tuttavia per il trattamento economico stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, estesi agli ufficiali della Regia marina col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, sarà fatto riferimento al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente.

Art. 2.

Gli ufficiali che saranno collocati in posizione ausiliaria in base al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, saranno promossi al grado superiore senza che occorra la conferma delle Commissioni di avanzamento, limitatamente a quei gradi superiori che già conseguirono mentre trovavansi in posizione ausiliaria.

L'anzianità da attribuirsi loro nel nuovo grado sarà la stessa che fu ad essi attribuita allorchè furono promossi durante la permanenza in posizione ausiliaria.

Art. 3.

La conservazione delle promozioni conseguite nelle posizioni di congedo provvisorio o della riserva navale, analogamente a quanto è previsto nell'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, estende i suoi effetti anche nei riguardi dell'anzianità di grado, quale fu a suo tempo attribuita.

Art. 4.

Gli ufficiali, o i loro aventi causa, che hanno chiesto tempestivamente il trattamento concesso dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 684, esteso agli ufficiali della Regia marina col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, per ottenere la liquidazione dell'assegno personale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, devono inviare al Ministero della marina apposita domanda per il tramite prescritto.

Qualora la domanda dell'ufficiale interessato, intesa ad ottenere il trattamento prescritto dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, sia stata accolta dal Ministro, il Ministero addiverrà senz'altro alla liquidazione del predetto assegno personale.

Art. 5.

Nel computo dell'assegno personale si terrà presente che l'ufficiale dovrà percepire, complessivamente (fra assegno personale ed altre competenze) una somma pari all'importo della pensione provvisoria e indennità varie che avrebbe percepito qualora fosse stato collocato in P. A. S. in applicazione dei Regi decreti 31 marzo 1925, nn. 362 e 684.

Per il trattamento economico di P. A. S. và inteso quello stabilito dai Regi decreti 9 luglio 1923, n. 1561, esteso agli ufficiali della Regia marina col R. decreto n. 1779 del 15 luglio 1923; 30 dicembre 1923, n. 3022, e R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362 (art. 1).

Il grado in base al quale dovrà essere fatto il computo degli assegni di P. A. S. è quello col quale gli ufficiali cessarono dal servizio attivo permanente.

Art. 6.

L'assegno personale decorre dal 1° aprile 1925 e cessa col collocamento a riposo degli interessati.

Tale assegno verrà conteggiato sul capitolo del bilancio della Marina stabilito per l'esercizio in corso e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 211. — COOP.

Numero di pubblicazione 555.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1925, n. 2562.

Approvazione della convenzione per l'istituzione di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio in Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 22 gennaio 1925, n. 432;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 11 marzo 1924, numero 1549;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'unita convenzione in data 30 maggio 1925, registrata all'Ufficio del registro di Trento addì 26 ottobre 1925, stipulata tra il comune di Trento e il Ministero della pubblica istruzione, per la istituzione di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio di cui all'articolo 39 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432 e relativa ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924, n. 1549.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 206. — COOP.

CONVENZIONE

tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il comune di Trento per l'istituzione di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio ai sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 e dell'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924.

Fra il comune di Trento, rappresentato dal Commissario prefettizio signor comm. Giovanni Peterlongo, a ciò debitamente autorizzato con deliberazione del 17 maggio 1924, n. 2576-2, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 19 luglio 1924, col n. 31505-11, ed il Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato dal R. Provveditore agli Studi per la Venezia Tridentina sig. Molina comm. dott. Luigi, delegato con lettera Ministeriale in data 21 gennaio 1925, n. 6622, Div. III;

Si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il comune di Trento assume l'obbligo della costituzione di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio in conformità di quanto stabilisce il R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3106 e l'ordinanza 11 marzo 1924, n. 1549.

Art. 2.

I locali necessari all'Istituto saranno forniti dal Comune, il quale assume a suo carico la spesa relativa all'edificio e al suo mantenimento. Essi locali devono corrispondere così dal punto di vista igienico, come da quello dell'ampiezza e della comodità, alle prescrizioni e alle condizioni indicate nella citata ordinanza 11 marzo 1924, n. 1549.

Le opere di miglioramento o di adattamento e di restauro, che occorreranno nei locali esistenti, saranno eseguite a spese del Comune suddetto.

Art. 3.

Il Comune stesso assume a suo carico tutta la spesa relativa all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento, al materiale didattico e scientifico, nonchè al fabbisogno per spese di ufficio, salvo corresponsione da parte del Ministero di un contributo annuo globale per i primi cinque anni non superiore a L. 10,000.

Art. 4.

Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna di corrispondere la somma occorrente per retribuzioni, assegni, salari spettanti al personale di qualsiasi genere della Scuola, di cui all'ordinanza 11 marzo, non escluso il personale di ruolo della scuola stessa, di cui alla tabella *B* annessa al testo unico approvato con R. D. 22 gennaio 1925, n. 432, salvo il nuovo concorso convenuto in L. 20,000 da parte del Comune.

Art. 5.

Il Comune predetto rinuncia a qualsiasi diritto ad esigere per suo conto qualsiasi delle tasse scolastiche stabilite all'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924, n. 1549.

Art. 6.

Il Ministero della Pubblica Istruzione accetta a suo carico la spesa per la refezione agli alunni e al personale ai sensi della citata ordinanza 11 marzo 1924.

Art. 7.

La presente convenzione andrà in vigore al pricipio dell'anno scolastico 1925-1926 (ottobre) e potrà essere sciolta alla fine di ogni quinquennio, per denunzia di una delle parti, fatta entro il mese di maggio dell'anno corrispondente.

Art. 8.

Le spese della convenzione sono a carico del Comune.

Art. 9.

La convenzione sarà esecutiva dopo la registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

Trento, 30 maggio 1925.

Il Regio Provveditore agli Studi rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione: Luigi Molina.

Il Commissario prefettizio.

G. Peterlongo.

Registrato a Trento il 26 ottobre 1925, al n. 1686, vol. 4, mod. II.

Numero di pubblicazione 556.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2560.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Azzio.

N. 2560. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Azzio (Como) viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 557.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2563.

Erezione in Ente morale del « Patronato della giovane », in Torino.

N. 2563. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale il « Patronato della giovane », con sede in Torino, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 558.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2564.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio maschile Flaminio Giustozzi », in Monte San Giusto.

N. 2564. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio maschile Flaminio Giustozzi », con sede nel comune di Monte San Giusto, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, con separata gestione ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 559.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 264.

Istituzione di un Regio consolato generale di 1ª categoria in Parigi in sostituzione di quello di 2ª categoria soppresso.

N. 264. R. decreto 17 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato generale di 2ª categoria in Parigi, viene soppresso, ed in sua vece e con la stessa giurisdizione viene istituito nella medesima residenza un Regio consolato generale di 1ª categoria di 1ª classe, con decorrenza dalla data del decreto stesso, con l'assegno annuo da corrispondersi al titolare fissato in L. 20,000 e l'ammontare delle spese d'ufficio in L. 40,000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1926.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1926.

Autorizzazione alla « Società parmense assicurazione furti (S.P.A.F.) », con sede in Parma, ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni nel ramo furti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge predetti;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda presentata dalla Società parmense assicurazione furti (S. P. A. F.) con sede in Parma, allo scopo di conseguire l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni per il ramo furti;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta in data 3 febbraio 1926, rilasciata dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Parma, comprovante il deposito effettuato dalla Società predetta di un buono del Tesoro dello Stato italiano del valore nominale di L. 100,000, a cauzione per l'esercizio suddetto:

Decreta:

Art. 1.

La Società parmense assicurazione furti (S. P. A. F.) anonima, con sede in Parma, capitale sottoscritto L. 300,000, versato L. 60,000, è autorizzata all'esercizio nel Regno dell'assicurazione contro i danni nel ramo furti, sotto l'osservanza delle norme contenute nei Regi decreti-legge e nel regolamento sovracitati e delle condizioni stabilite negli articoli successivi.

Art. 2.

Le operazioni assicurative non potranno garantire un indennizzo superiore alle L. 10,000 e dovranno essere limitate ad abbonati a servizi di vigilanza notturna.

Art. 3.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la Società dovrà provvedere alla modifica del proprio statuto, limitando, a norma dell'art. 130 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, l'oggetto dell'attività sociale all'esercizio esclusivo dell'assicurazione furti e aumentando il capitale azionario a L. 500,000 interamente sottoscritto, previo adempimento della condizione prescritta dall'art. 131 del Codice di commercio.

Art. 4.

L'inadempienza alle prescrizioni contenute nell'articolo precedente, produrrà, alla scadenza del termine stabilito, la revoca dell'autorizzazione.

Roma, addì 11 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO COMMISSARIALE 22 febbraio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Frattamaggiore.

L'ALTO COMMISSARIO PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Veduto il R. decreto 26 ottobre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Frattamaggiore e nominato Regio commissario il dott. Giuseppe Festa, il quale ha assunto l'ufficio il 23 novembre successivo;

Ritenuto che il predetto Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione delle finanze comunali ed il riordinamento dei pubblici servizi e che, d'altro canto, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Frattamaggiore è prorogato di tre mesi, e cioè fino al 23 maggio 1926.

Napoli, addì 22 febbraio 1926.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 45

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	90 49	Belgio	113 19
Londra	120 854	Olanda	9 975
Svizzera	478 95	Pesos oro (argentino)	23 11
Spagna	351 22	Pesos carta (argent.)	10 17
Berlino	5 93	New-York	24 87
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	43 95
Praga	73 80	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 40	Russia	127 933
Dollaro canadese	24 82	Oro	479 87

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 90
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 95
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 425

Bollettino N. 46

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	91 40	Belgio	113 20
Londra	120 853	Olanda	9 97
Svizzera	479 20	Pesos oro (argentino)	23 23
Spagna	350 625	Pesos carta (argent.)	10 22
Berlino	5 93	New-York	24 881
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	44 —
Praga	73 77	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 50	Russia	127 95
Dollaro canadese	24 85	Oro	480 09

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 875
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 825
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 10

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 11 delle opere riservate al termine dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di giugno 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20151	90030	Pietri Giuseppe	« Quartetto vagabondo ». - Operetta in 3 atti su versi di E. Serretta	Sonzogno - Casa musicale	28 maggio 1925. — Rappresentata la prima volta al l'« Eliseo » di Roma il 4 novembre 1924.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20154	90119	Foderaro Custo	« Non ridere così ». - Commedia drammatica in 4 atti	Società italiana degli autori	12 febbraio 1923. — Rappresentata la prima volta il 20 gennaio 1923.
20150	89999	Nordio Marco	« Sogno in riviera ». - Operetta in 3 atti. Libretto. — Musica di R. Stolz	Detta	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Teatro Lirico di Milano il 16 maggio 1925.
20149	89984	Pagliara-Fredi Anna	« Le quattro stagioni e il tempo ». - Bozzetto in versi	Pagliara-Fredi Anna	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
20152	90104	Longo Achille	« Sonatina per violino e pianoforte	Curci F.lli - Napoli	20 maggio 1925. — Eseguita la prima volta a Napoli il 25 maggio 1925.
20153	90105	Pichwick Y. (pseudo di Mario Persico)	« The Maharajah ». - Fox-trot	Detto	15 maggio 1925. — Eseguito la prima volta in Napoli il 16 maggio 1925.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, giugno 1925.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 12 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 2ª quindicina di giugno 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete).		
20157	90174	Lualdi Adriano	« Il diavolo nel Campanile » — Opera in un atto. Riduzione per canto e piano dello stesso.	Sonzogno (Casa musicale)	10 aprile 1925. — Rappresentata la prima volta alla Scala di Milano il 18-4-1925.
			II. — Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera).		
20156	90157	Galeazzi Galeazzo Antonio	« Efisa e il suo Re » — Poema drammatico in 3 atti	Galeazzi Galeazzo Antonio	Inedita — Mai rappresentata.
20158	90311	Luongo Giuseppe Armò Giacomo	« La battaglia di Campaldino » — Commedia boccaccesca in tre atti	Luongo Giuseppe Armò Giacomo	Inedita — Non eseguita
			III. — Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche (film).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica)		
20155	90156	Campanile Mancini Gustavo	« Il trasantlantico » — Schema di mimodramma	Campanile Mancini Gustavo	Inedito. - Mai rappresentato

Roma, luglio 1925.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di luglio 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20160	90355	Cecow A. - Demaldè Muzio	« L'Orso ». - Farsa in un atto, pubblicata in « Gran Mondo », anno XXIX, n. 9, 10 maggio 1925. — Traduzione dal russo di M. Demaldè	Demaldè Muzio	10 maggio 1925. — Mai rappresentata.
20159	90335	Segrè Mario	« Profumo d'imperatrice ». - Libretto	Segrè Mario	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
20161	90446	De Benedetti F.	« È tornata primavera ». - Composizione musicale su versi di F. Frezzan.	De Benedetti F. e Frezzan Federico	Inedita. — Mai rappresentata.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
20162	90496	S. A. I. C. Soc. An. Westi Film Soc. An. It.	« La cavalcata ardente ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 3506. — Presentati pel visto, n. 2042 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	S. A. I. C. Soc. An. Westi Film Soc. An.	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Supercinema » di Roma il 30 aprile 1925.
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 18 luglio 1925.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 14 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di luglio 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20165	90572	Segrè Mario	« Profumo d'imperatrice ». - Operetta in 3 atti; riduzione per canto e piano	Segrè Mario	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20166	90576	Crauford Flescner Anne	« La Venezianina ». - Commedia in 4 atti. — Traduzione dall'inglese dello stesso	Crauford Flescner Anne	Inedita. — Non rappresentata.
20167	90578	Euripide Berardelli Franco	« Elena ». - Tragedia. — Traduzione dal greco di F. Berardelli	Berardelli Franco	Id. Id.
20164	90569	Rugiati Edmondo e Settimio	« Il rivo deviato ». - Dramma in 3 atti	Rugiati Edmondo e Settimio	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 27 ottobre 1925.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 15 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di agosto 1925.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione del registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione e prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20176	90768	Boccato Giuseppe	« Patatrat ». - Operetta in un atto. — Partitura musicale	Boccato Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata.
20171	90744	Cuscinà Alfredo	« La voglia color di rosa ». - Spartito dell'operetta	Lombardo Carlo; Soc. An. Ed.	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Trieste al teatro « Rossetti » nel maggio 925.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20177	90796	Foresi Mario	« L'anima bipartita ». - Dramma in 4 atti	Foresi Mario	Inedito. — Mai rappresentato.
20175	90765	Giaquinto Marcello	« Susy non tocca ferro ». - Operetta. — Libretto. — Musicata da Liberati Ermete	Giaquinto Marcello	Inedita. — Mai rappresentata.
20174	90749	Hennequin Reggio	« Choquette e il suo asso ». - Operetta tolta dalla commedia di Hennequin. — Libretto	Lombardo Carlo — Soc. An. Ed.	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Lirico » di Milano nell'aprile 1925.
20170	90719	Maeterlinchu. Giglio-Tos Efisio	« Suor Beatrice ». - Miracalo in 3 atti. — Traduzione dal francese di E. Giglio Tos	Giglio-Tos Efisio	Inedita. — Mai rappresentata.
20173	90746	Serretta Enrico	« La voglia color di rosa ». - Operetta. — Libretto	Lombardo Carlo — Soc. An. Ed.	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Trieste al teatro « Rossetti » nel maggio 1925.
20178	90799	Sertoli Mario	« Il mio e il tuo ». - Dramma in tre atti	Sertoli Mario	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
20172	90745	Rampoldi Giuseppe	« Piccolo zampognaro ». - Composizione musicale su parole di A. R. Borella	Lombardo Carlo — Soc. An. Ed.	Luglio 1925. — Eseguita la prima volta a Milano nel teatro « Apollo » nel luglio 1925.
20168	90649	Lombardo Alonzo Vincenzo	« Canti e balli di Sicilia »	Lombardo Alonzo Vincenzo	21 aprile 1925. — Mai eseguita.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
20169	90716	Jolivet Film (Cazzulino Domenico, concessionario)	« Quello che videro i miei occhi ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1850. — Presentati, pel visto, n. 155 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Cazzulino Domenico	Inedita. — Non proiettata.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 27 ottobre 1925

Il direttore: G. De Sanctis.

Tommasi Camillo *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.